

LE VIE DEL DIRITTO

I7

Direttori

Mario FIORENTINI

Università degli Studi di Trieste

Maria MICELI

Università degli Studi di Palermo

Comitato redazionale

Anna BELLODI ANSALONI

Università di Bologna

Paola BIANCHI

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

Laura D’AMATI

Università degli Studi di Foggia

Maurilio FELICI

Università LUMSA di Palermo

Paolo FERRETTI

Università degli Studi di Trieste

Mario Giuseppe FERRANTE

Università degli Studi di Palermo

Aniello PARMA

Università del Salento

Mariagrazia RIZZI

Università degli Studi di Milano–Bicocca

Francesco Maria SILLA

Università degli Studi di Foggia

Simona TAROZZI

Università degli Studi di Bologna

LE VIE DEL DIRITTO

La collana “Le vie del diritto” si propone di presentare al pubblico opere editoriali di carattere pubblicistico e privatistico, con particolare attenzione all’interdisciplinarietà e alla comprensione del fenomeno storico nella sua unitarietà. La metafora delle vie del diritto in alternativa a quella a noi più familiare di fonti del diritto ci induce ad una più articolata riflessione sul rapporto intercorrente tra ‘interpretazione’ e ‘creazione del diritto’, tra fenomeni istituzionali e formali che danno vita al diritto e, altri, concreti e fattuali che ne determinano l’effettiva attuazione. Si tratta di cogliere, sul modello delle ‘viae iuris constituendi’ dei giuristi romani, una visione allargata del fenomeno giuridico, includendo nel suo ambito anche le forme concrete e fattuali di sviluppo dello stesso che sfuggono a una visione solo formalistica e dogmatica, ma si propongono di indagare e cogliere anche le forme storiche attraverso le quali specificamente si manifesta e realizza. Tale concezione sottende anche la centralità dell’interpretazione e del ruolo del giurista, come elemento determinante nella comprensione, creazione e sviluppo del fenomeno giuridico, in connessione alla necessità di una scienza giuridica comune che sostenga l’operato di tutti coloro che vivono concretamente la vita del diritto. Il pluralismo delle forme di produzione e d’interpretazione del diritto, che ne determina la ricchezza inesauribile, va sostenuto dal rigore della scienza, che ne garantisce l’universalità e la certezza.

CASTRENZE MINASOLA

I *COLLEGIA* NELL'ANTICA ROMA

**SULLE TRACCE DI QUELLA LIBERTÀ
ASSOCIATIVA**

***QVAE PACTIONEM ATQVE CONIVRATIONEM
ADVERSVS REM PVBLICAM FECIT***





ISBN
979-12-5994-418-4

PRIMA EDIZIONE
ROMA DICEMBRE 2021

Al compianto Ch.mo prof. Pietro Cerami
Maestro eccellentissimo per tutti noi

Alla Ch.ma prof.ssa Maria Miceli
che con pazienza critica ha guidato
i faticosi passi di questa ricerca

Al piccolo Francesco

Un particolare ringraziamento
al Ch.mo prof. Gianfranco Purpura
per i suoi preziosi consigli

INDICE GENERALE

13 *Abbreviazioni*

15 *Introduzione*

25 Capitolo I

Collegia e sodalitates politiche alle origini della Roma regia e repubblicana

1.1. Premessa: un confronto tra la definizione di *sodalitas* di Gaio e quella di Festo, 25 – 1.2. Le solidarietà oplitiche arcaiche come solidarietà politiche e il legame con la figura di Servio Tullio, 27 – 1.3. La XII *Tab.* 8.27, il *Lapis Satricanus* e i *sodales* di Valerio Publicola, 45 – 1.4. Altre solidarietà politiche patrizie e plebee nella Roma delle origini: la congiura di Cesone, i *sodales* dei Tarquini e quelli di Spurio Melio, 51 – 1.5. «*Ad exemplum rei publicae*», Gai, 3 *ad ed. prov.* (D. 3.4.1.1): osservazioni sul carattere originario e non derivato della libertà associativa, 56 – 1.6. Conclusioni, 59.

63 Capitolo II

I *collegia Bacchanalia*: origini, diffusione e repressione da parte del S.C. *de Bacchanalibus* del 186 a.C.

2.1. Premessa: fonti e SS.CC. *de Bacchanalibus*, 63 – 2.2. La diffusione dei Bacchanali: il racconto di Livio e il discorso di Postumio ai *Quirites*, 74 – 2.3. Un possibile fondamento politico alla repressione dei culti di Bacco: l'ombra politica di Catone, 77 – 2.4. La c.d. *coniuratio* degli adepti di Bacco: un confronto tra il testo epigrafico e il racconto di Livio, 81 – 2.5. Il S.C. del 186 a.C. e la repressione dei *collegia Bacchanalia*: i divieti assoluti relativi ai *collegia Bacchanalia* e il divieto

‘circoscritto’, a riti diurni e a un numero limitato di soggetti, per le celebrazioni dei riti a favore di Baccho, 84 – 2.6. Conclusioni, 93.

97 Capitolo III

I *collegia* nella *lex Sempronia repetundarum*: processo criminale e lotta politica agli albori della crisi repubblicana

3.1. *Sodalitas* e incompatibilità a ricoprire il ruolo accusatore o di giuratore nella *lex Sempronia repetundarum* del 123 a.C., 97 – 3.2. *Sodalitas*, processo criminale e lotta politica nella crisi della *libera res publica*, 105 – 3.3. Vincolo di *sodalitas* e vincolo di parentela nella *lex Sempronia repetundarum* e in alcuni passi di orazioni ciceroniane, 109 – 3.4. Conclusioni, 113.

115 Capitolo IV

I *collegia* nella tarda repubblica romana: l’apice del coinvolgimento nella lotta politico-costituzionale

4.1. Il quadro politico-costituzionale di riferimento e l’ascesa del potere triumvirale, 116 – 4.2. Il senatoconsulto (*de collegiis adversus rem publicam*) del 64 a.C.: l’azione reazionaria del Senato contro il diffuso clima sovversivo, alimentato dai *collegia* «*adversus rem publicam*», 121 – 4.3. La *lex Clodia de collegiis restituendis* del 58 a.C. e la legislazione ad essa connessa: l’azione legislativa del tribuno Clodio tra indirizzo cesariano e mire demagogiche, 126 – 4.4. Il senatoconsulto (*de sodalitatibus et decuriis*) del 56 a.C.: la reazione del Senato alla legislazione clodiana sui *collegia*, 136 – 4.5. La *lex Licinia de sodaliciis* del 55 a.C.: a) la genesi politico-legislativa all’ombra del consolato triumvirale di Pompeo e Crasso, 139 – b) la struttura della *lex Licinia* (*crimen*, giuria e pena), 143 – c) specificità del profilo probatorio (la prova di essersi avvalso del ‘contributo aggiuntivo’ dei *collegia illicita* elettorali), 151 – d) ulteriori possibili contenuti della *lex Licinia de sodaliciis* (commento a D. 4.7.12), 155 – 4.6. La *lex Iulia de collegiis*: la sua controversa attribuzione a Cesare o ad Augusto, le fonti letterarie ed epigrafiche, il nuovo regime autorizzatorio del diritto associativo, un’ipotesi sulla riconducibilità di quest’ultimo al periodo augusteo, 160 – 4.7. Conclusioni, 175.

179 Capitolo V

Sviluppi nell’età imperiale

180 SEZIONE I

Profili generali del rapporto tra fenomeno associativo e indirizzo legislativo della politica imperiale

5.1.1. Tratti caratterizzanti il rapporto tra assetto politico-costituzionale e fenomeno associativo nell’età imperiale: A) Il nuovo modo di intendere l’illiceità dei *collegia* in relazione all’evoluzione dell’assetto costituzionale e della fattispecie del *crimen sodalitorium*, 180 – B) *Collegia* e *iuvenes* ‘turbolenti’: i nuovi comportamenti illeciti dei c.d. *collegia iuvenum*, al di fuori della tradizionale sfera elettorale,

186 – 5.I.2. L'inasprimento della politica imperiale sui *collegia*: una sintesi dei provvedimenti imperiali più significativi, 188.

204 SEZIONE II

Il problema della personalità e della responsabilità giuridica di *collegia, societates, municipia e curiae*

5.II.1. Il problema della personalità e responsabilità giuridica di *collegia, societates, municipia* e *curiae* tra legislazione imperiale e elaborazione giurisprudenziale, 204 – 5.II.2. La disciplina edittale dei rappresentanti processuali di *municipia* e *universitates*: A) Le clausole 31, 33, 34 dell'*Edictum Perpetuum*, come ricostruite dal Lenel, 212 – B) Considerazioni comuni alle tre clausole (commento a D. 3.4.7.1-2), 218 – 5.II.3. Una sintesi dei provvedimenti imperiali più significativi circa l'evoluzione del regime della responsabilità criminale relativo a *collegia, municipia* e *curiae*: A) Il regime generale dei c.d. *collegia obnoxia* e, in particolare, il regime criminale in alcune costituzioni teodosiane, 221 – B) Il singolare regime criminale stabilito, per le *curiae*, dalla Novella VII di Maioriano e il mancato recepimento di tale Novella, da parte dei Compilatori giustiniane, in D. 4.3.15.1., 232 – C) L'apparente contrasto tra D. 4.3.15.1 e D.4.2.9.1., 245.

251 Capitolo VI

Dal *collegium* romano alla 'persona ficta' di Innocenzo IV:
«Cum collegium in causa universitatis fingatur una persona»
(*Inn. c. 57 X, 2, 20*).

6.1. La *persona ficta* in Sinibaldo dei Fieschi (poi Papa Innocenzo IV, 1243-1254): per una soluzione di continuità con il diritto romano e il problema della capacità a delinquere dell'*universitas* tra pene secolari e pene spirituali, 251 – 6.2. La trasformazione semantica del canone innocenziano «*impossibile est quod universitas delinquat*» nel noto brocardo «*societas delinquere non potest*», 262 – 6.3. La riedizione della c.d. teoria della finzione di Savigny nel nuovo contesto storico-dotttrinale dell'Ottocento, 264 – 6.4. Conclusioni, 267.

269 Capitolo VII

Il delinquere «*uti universi*» in età medievale: la capacità criminale delle *universitates* alla luce della riflessione dei dottori medievali

7.1. L'influenza del diritto germanico sul delitto corporativo, 269 – 7.2. L'opera dei glossatori, 272 – 7.3. L'insegnamento di Bartolo, Alberico da Rosate e Odofredo, 274.

283 Capitolo VIII

La circolazione dei principi elaborati dal diritto romano e canonico nel diritto inglese moderno e statunitense e il superamento del principio «*societas delinquere non potest*».

8.1. Premessa: un'ipotesi di circolazione nel diritto moderno dei principi del diritto romano e medievale in tema di responsabilità penale degli enti collettivi, 283 – 8.2. Verso un primo superamento giurisprudenziale del principio «*societas delinquere non potest*» nel diritto statunitense, 285 – 8.3. I precedenti nel diritto inglese: genesi giurisprudenziale della responsabilità penale delle *corporations* inglesi e primi interventi legislativi, 286 – 8.4. L'evoluzione legislativa nel diritto statunitense: la logica innovativa dei *compliance programs*, 289 – 8.5. Recenti influenze del diritto statunitense sul diritto inglese in tema di omicidio colposo commesso da persone giuridiche (il *Corporate Manslaughter and Homicide Act* del 2007), 297.

301 *Conclusioni*

329 *Abstract*

331 *Indice Bibliografico*

349 *Indice degli Autori citati*

361 *Indice delle Fonti citate*

ABBREVIAZIONI

<i>AHB</i>	<i>Ancient History Bulletin.</i>
<i>AncSoc</i>	<i>Ancient Society.</i>
<i>Athenaeum</i>	<i>Athenaeum. Studi periodici di Letteratura e Storia dell'Antichità.</i>
<i>AUPA</i>	<i>Annali del Seminario giuridico dell'Università di Palermo.</i>
<i>BIDR</i>	<i>Bullettino dell'Istituto di Diritto romano Vittorio Scialoja.</i>
BRUNS, <i>Fontes</i>	C.G. BRUNS, <i>Fontes Iuris Romani Antiqui</i> , Tubingae 1909.
CI.	<i>Codex Iustinianus</i> (ed. P. KRÜGER).
CIL	<i>Corpus Inscriptionum Latinarum</i> (ed. TH. MOMMSEN ET ALII).
CTh	<i>Codex Theodosianus</i> (ed. TH. MOMMSEN - P. M. MEYER).
XII <i>Tab.</i>	<i>Leges XII Tabularum</i> (FIRA ² I, ed. S. RICCOBONO).
D.	<i>Digesta Iustiniani</i> (edd. TH. MOMMSEN - P. KRÜGER).
<i>Diritto@Storia</i>	<i>Diritto@Storia. Rivista internazionale di Scienze Giuridiche e Tradizione Romana in memoria di Feliciano Serrao.</i>
<i>Diz. Epigr.</i>	E. DE RUGGERO, <i>Dizionario Epigrafico di Antichità Romane.</i>
<i>Enc. Dir.</i>	<i>Enciclopedia del diritto.</i>
FIRA ²	<i>Fontes iuris Romani anteiustiniani</i> , 3 voll., edd. S. RICCOBONO ET ALII, Florentiae, 1968-1969.
Gai	<i>Gai Institutiones</i> (edd. P. KRÜGER-G. STUEDEMUND).
<i>IAH</i>	<i>IVRISANTIQVIHISTORIA. An international Journal on Ancient Law.</i>

<i>Index</i>	<i>Quaderni camerti di studi romanistici.</i>
<i>IVRA</i>	<i>IVRA. Rivista internazionale di diritto romano e antico.</i>
<i>JRS</i>	<i>The Journal of Roman Studies.</i>
<i>Labeo</i>	<i>Labeo. Rassegna di diritto romano.</i>
<i>LED</i>	<i>Led On Line. Rivista di Diritto Romano.</i>
<i>LPPR</i>	G. ROTONDI, <i>Leges Publicae Populi Romani</i> , estratto dell'Enciclopedia Giuridica Italiana, Milano, 1912.
<i>LR</i>	<i>Legal Roots. The International Journal of Roman Law, Legal History and Comparative Law.</i>
<i>MEFR</i>	<i>Mélanges d'Archéologie et d'Historire de l'École Française de Rome.</i>
<i>MEFRA</i>	<i>Mélanges d'Archéologie et d'Historire de l'École Française de Rome Antiquité.</i>
<i>NNDI</i>	<i>Novissimo Digesto italiano.</i>
<i>Nov. Maio</i>	<i>Novellae Maioriani</i> (ed. TH. MOMMSEN - P. M. MEYER).
<i>PP</i>	<i>La parola del passato. Rivista di studi antichi.</i>
<i>RDR</i>	<i>Rivista di Diritto Romano.</i>
<i>RIDA</i>	<i>Revue Internationale des Droits de l'Antiquité.</i>
<i>Riv. Fil. Istr. Class.</i>	<i>Rivista di Filologia e di Istruzione Classica.</i>
<i>SCDR</i>	<i>Seminarios Complutenses de Derecho Romano.</i>
<i>SDHI</i>	<i>Studia et Documenta Historiae et Iuris.</i>
<i>WALTZING J.P.,</i>	<i>Corporations</i> J.P. WALTZING, <i>Étude Historique sur les Corporations professionnelles chez les Romains depuis les origines jusqu'à la chute de l'Empire d'Occident</i> , I-IV, Louvain 1895-1900.
<i>ZSS</i>	<i>Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Romanistische Abteilung.</i>

INTRODUZIONE

La presente indagine nasce come sviluppo e approfondimento della riflessione sul principio «*societas delinquere non potest*», già iniziata nella tesi di dottorato e proseguita con alcuni successivi più specifici studi sui *collegia* (associazioni) nella Roma delle origini e nella tarda repubblica romana⁽¹⁾.

In particolare, nel più ampio tema della responsabilità penale delle persone collettive, affrontato nella tesi di dottorato, è sembrato opportuno ritagliare un approfondimento sulla più specifica problematica della capacità criminale dei *collegia*.

A tal fine appare necessario articolare il percorso scientifico di questa indagine secondo tre progressivi momenti di ricerca e riflessione.

In primo luogo, poiché il tema della capacità criminale dei *collegia*, secondo la tesi qui si propone, appare strettamente connesso con quello della loro partecipazione alla lotta politico-costituzionale, sia durante tutta l'età repubblicana sia anche durante l'età regia, occorre effettuare, preliminarmente, una rivisitazione della dottrina tradizionale che limita la partecipazione dei *collegia* nella lotta politico-costituzionale solo alla tarda repubblica romana⁽²⁾, al fine di verificare se tale partecipazione si esten-

(1) Per la tesi di dottorato cfr. C. MINASOLA, *Il trapianto giuridico dei 'compliance programs' dal sistema statunitense al sistema penale italiano: un approccio storico-comparativo al principio 'societas delinquere non potest'*, AA. 2013-2014 (tesi dottorato XXV ciclo Diritto Comparato), tutor M. Miceli, coord. G. Smorto; per i richiamati più specifici studi sui *collegia*, cfr. C. MINASOLA, *Le solidarietà politiche e la libertà associativa nella Roma delle origini: le fonti legislative (Tab. 8.27) ed epigrafiche*, in *IAH*, 11, 2019, pp. 129-148 e C. MINASOLA, *'Collegia', legislazione associativa e lotta politica nella tarda repubblica romana*, in *Teoria e Storia del diritto privato*, XI, 2018, pp. 01-58.

(2) In questo senso U. COLI, *'Collegia' e 'Sodalitates'. Contributo allo studio dei collegi nel diritto romano*, Bologna 1913, p. 30, ivi una sintesi delle varie posizioni dottrinali; cfr.

da, invece, a tutta la storia politico-costituzionale regia e repubblicana.

In secondo luogo, si dovrà, quindi, approfondire come tale partecipazione alla lotta politica porti spesso i *collegia* a porre in essere dei comportamenti illeciti, all'interno dei quali appare opportuno isolare e distinguere la rilevanza autonoma delle condotte illecite riferibili ai *collegia* nel loro complesso, rispetto ai comportamenti illeciti riferibili ai singoli *sodales*, per poi allargare il quadro di indagine alla più ampia problematica del riscontro di possibili comportamenti eversivi dei valori e delle strutture costituzionali della *libera res publica* (*pactiones atque coniurationes adversus rem publicam*, secondo la proposta di sintesi del sottotitolo di questa ricerca).

In terzo luogo, dall'analisi dei comportamenti illeciti, appena presi in considerazione, si cercheranno di ricostruire gli elementi essenziali per un modello di responsabilità criminale dei *collegia*, che (si anticipa) così ci sembra possano essere individuati: a) nel riconoscimento di un *quantum* di soggettività (e capacità) giuridica in capo ai *collegia*, non necessariamente coincidente con lo schema moderno della persona giuridica, ma in grado di aggiungere un 'contributo autonomo' al delinquere dei *sodales*, quale espressione precipua dell'organizzazione sociale; b) in una conseguente e riconoscibile sanzione diretta non nei confronti dei singoli *sodales*, ma del *collegium* nel suo complesso e, perciò, come tale individuabile, in linea di massima, nello scioglimento del *collegium* o, in una forma giuridica storicamente più primitiva, nella sua repressione, attraverso l'introduzione di divieti che colpiscono il funzionamento delle singole strutture organizzative fondamentali (es. divieto di una cassa comune), come vedremo essere accaduto per i *collegia Bacchanalia* (cfr. *amplius infra* 2.5).

In relazione al primo ambito problematico di questa ricerca, si può subito anticipare come l'impostazione tradizionale ritiene che i *collegia* siano sorti con scopi principalmente religiosi, professionali, conviviali e di mutua assistenza e solo in età tardo-repubblicana si sarebbero trasformati in organizzazioni a supporto della battaglia politica dei candidati⁽³⁾.

anche F.M. DE ROBERTIS, *Storia delle corporazioni e del regime associativo nel mondo romano*, I, Bari, s.d. ma 1971, pp. 31 ss.

(3) Tali associazioni politico-elettorali, peraltro, sempre secondo tale impostazione dottrinale, legano la loro esistenza all'affermarsi del principio elettivo e, quindi, ai comizi, dove miravano all'elezione dei candidati di loro gradimento, non potevano, quindi, esistere nella costituzione romana più antica, né potevano sopravvivere all'esaurirsi dell'attività comiziale (cfr. F.M. DE ROBERTIS, *Storia delle corporazioni*, cit., I, p. 34; cfr. anche J.P. WALTZING, *Étude Historique sur les Corporations professionnelles chez les Romains depuis les origines jusqu'à*

Le finalità anche politiche del fenomeno associativo sono state, però, rilevate da altra parte della dottrina⁽⁴⁾, sia nella Roma regia che repubblicana delle origini e, in particolare, sono stati individuati alcuni eminenti personaggi sostenuti nella loro azione politica da organizzazioni di *sodales*, con il presumibile ruolo di sostenitori politici.

Ciò offre, a nostro modesto parere, nuovi spunti di riflessione per una ricostruzione della disciplina associativa che consideri il fenomeno associativo arricchito di finalità anche politiche già dalle origini di Roma, così, solo anticipando, una caratteristica che poi diventerà addirittura prevalente sulle altre nella Roma tardo-repubblicana.

Nella tarda repubblica romana, infatti, i *collegia*, ampiamente diffusi tra gli strati più bassi della popolazione, saranno strumentalizzati alla lotta politica, con un picco massimo, ci sembra, raggiunto durante l'azione del tribuno Clodio⁽⁵⁾.

Con l'avvento del principato e la designazione dall'alto delle candidature⁽⁶⁾, si esaurirà al contempo questo ruolo dei *collegia* come sostenitori nel-

la chute de l'Empire d'Occident, I, Louvain 1895, pp. 49-50 nonchè J.P. WALTZING, *s.v. Collegium*, in E. De Ruggero, *Diz. Epigr.*, II, Roma 1900, pp. 340 ss.).

(4) V. BANDINI, *Appunti sulle corporazioni romane*, Milano 1937, pp. 23 ss.; H.S. VERSNEL, *Historical implications*, in *Lapis Satricanus. Archaeological, epigraphical, linguistic and historical aspect of the new inscription from Satricum*, cur. C.M. Stibbe, G. Colonna, C. De Simone, H.S. Versnel, Roma 1980, pp. 95-150; M. FIORENTINI, *Ricerche sui culti gentilizi*, Roma 1988, p. 170 e ivi nt. 128; G. VALDITARA, *Studi sul 'magister populi'. Dagli ausiliari militari del 'rex' ai primi magistrati repubblicani*, Milano 1989, pp. 132-133 e p. 273 e ivi nt. 106; R. FIORI, *Sodales. 'Gefolgschaften' e diritto di associazione in Roma arcaica (VII-I-V sec. a.C.)*, in *Societas-ius. Munuscula di allievi a Feliciano Serrao*, Napoli 1999, pp. 101 ss.; R. COSÌ, *Le solidarietà politiche nella Repubblica romana*, Bari 2002; F. SERRAO, *Diritto privato economia e società nella storia di Roma*, Napoli 2006, p. 257 e pp. 359 ss.

(5) Si tratta di Publio Clodio Pulcro, detto anche il tribuno patrizio, perché, benché appartenente alla *gens* patrizia dei Claudii, con l'aiuto di Cesare, transitò alla plebe (c.d. *transitio ad plebem*), facendosi adottare da un giovane plebeo, al fine di potersi candidare come tribuno della plebe (sull'adozione di Clodio cfr. M. SALVADORE, *L'adozione di Clodio, Labeo*, 38, 1992, pp. 285-313). Massimo fu l'uso dei *collegia* da parte di Clodio nella sua azione politica e, proprio ad una legge del tribunato di Clodio, la *lex Clodia de collegiis restituendiis* del 58 a.C., si deve il ripristino dei collegi che il Senato aveva in gran parte disciolti con un S.C. del 64 a.C. Venne ucciso nel 52 a.C., sulla via Appia, dagli uomini di Tito Annio Milone (tra i più significativi contributi monografici sulla figura di Clodio: W.J. TATUM, *The Patrician Tribune, Publius Clodius Pulcher*, Chapel Hill-London 1999, nonchè L. FEZZI, *Il Tribuno Clodio*, Roma-Bari 2008).

(6) Cfr. V. GIUFFRÈ, *La repressione criminale nell'esperienza romana. Profili*, Napoli 1998, p. 60; cfr. anche E. COSTA, *Crimini e pene. Da Romolo a Giustiniano*, Bologna

la lotta politica, in quanto non servirà più l'organizzazione di sodalizi illeciti per condizionare le candidature.

Al fine, dunque, di poter cogliere con continuità il ruolo di supporto politico, che i *collegia* svolgono in alcuni momenti importanti della storia regia e repubblicana, è necessario inquadrare la loro azione all'interno del contesto storico-costituzionale e del quadro politico che lo condiziona.

L'analisi, così condotta, permetterà di rilevare come l'azione politica dei *collegia* ha maggiore importanza nei momenti di fibrillazione dell'ordinamento costituzionale e, perciò, alle origini della Roma repubblicana (almeno quando l'ordinamento non è ancora ben consolidato) e nella tarda repubblica romana, quando le aspre lotte politiche tra *optimates* e *populares* fanno ormai vacillare l'assetto tradizionale della costituzione romana.

Si cercherà, poi, di dimostrare come a questi momenti di maggiore coinvolgimento dei *collegia* nella lotta politica costituzionale, corrispondono altrettanti significativi interventi legislativi, quali, alle origini, quello della *Tab. 8.27*, che per la prima volta pone una restrizione alla libertà associativa se in contrasto con l'ordinamento repubblicano e, nella tarda repubblica, i numerosi e frequenti interventi legislativi in materia associativa, spesso contraddittori, proprio perché espressione dei repentini cambi di potere tra *optimates* e *populares*, i cui *leader* ispirano, pertanto, una legislazione associativa strumentale ai loro contrapposti interessi politici.

Ne consegue una valutazione dei *collegia contra rem publicam*, condizionata ovviamente dalla valutazione del gruppo politico dominante, che, perciò, colloca la loro capacità criminale in stretto collegamento con i mutamenti politico-costituzionali.

Un fenomeno particolare è, poi, quello dei *collegia Bacchanalia*, associazioni segrete dedite al culto di Bacco, anch'esse considerate dal Senato *contra rem publicam*, in quanto sospettate di una *clandestina coniuratio*, e, pertanto, represses con il S.C. del 186 a.C.

Tale indagine ci sembra, poi, porti, nel suo complesso, numerosi spunti di riflessione sulla capacità criminale dei *collegia* ma, per stabilire se *collegium delinquere potest* fin dall'esperienza giuridica romana, ci sembra non si possa prescindere anche da una breve analisi delle principali elaborazioni in materia dei canonisti e dottori dell'età intermedia.

Il problema dei capacità criminale dei *collegia*, peraltro, s'intreccia con quello della scelta dei termini con cui concettualizzare l'unitarietà dell'ente

collettivo, preliminare all'attribuzione di una responsabilità penale all'ente collettivamente inteso.

Ci sembra, sul punto, conducente ricordare, come è stato evidenziato negli studi di autorevole altra dottrina⁽⁷⁾, che nelle fonti romane è frequente l'accostamento dei termini *collegium*, *corpus* e *universitas*⁽⁸⁾ e il tentativo di elaborare, in età più avanzata, una terminologia unitaria (incardinata soprattutto sui termini *corpus* e *universitas*) per indicare collettività organizzate di persone, distinte dalle persone fisiche che li compongono.

Esemplificativo di tale tentativo, per il termine *corpus*, è la locuzione «*corpus habere (ad exemplum rei publicae)*», contenuta in D. 3.4.1 pr.-1⁽⁹⁾, indicativa dell'unità concettuale del «*corpus (collegium o societas)*», di là dai singoli componenti, e come espressione di «situazioni unificate»⁽¹⁰⁾ in capo a un nuovo centro d'imputazione, diverso dai singoli componenti⁽¹¹⁾.

Esemplificativo di tale tentativo, per il termine *universitas* è il passo di Ulpiano, riportato in D. 3.4.7.1⁽¹²⁾, nel quale l'insigne giurista classico esplicita, sul piano dei rapporti obbligatori, l'autonomia di debiti o crediti dell'*universitas* (*persona* collettiva), rispetto a quella dei singoli associati (cfr. *amplius infra* § 5.II.2.B.).

(7) B. ALBANESE, *Le Persone nel diritto privato romano*, Palermo 1979, pp. 551 ss.; cfr. anche B. ALBANESE, voce «*Persona*» (*diritto romano*), in *Enc. Dir.*, XXXIII, 1983, pp. 169-181, in particolare sulle persone giuridiche pp. 180-181.

(8) Per una dettagliata disamina dei *loci* in cui questo avviene, si veda sempre B. ALBANESE, *Le Persone*, cit., nt. 3 p. 552.

(9) D. 3.4.1 pr.-1 (Gai, 3 *ad ed. prov.*): *Neque societas neque collegium neque huiusmodi corpus passim omnibus habere <haberi> conceditur: nam et legibus et senatus consultis et principalibus constitutionibus ea res coercetur. Paucis admodum in causis concessa sunt huiusmodi corpora: ut ecce vectigalium publicorum sociis permissum est corpus habere vel aurifodinarum vel argentifodinarum et salinarum. Item collegia Romae certa sunt, quorum corpus senatus consultis atque constitutionibus principalibus confirmatum est, veluti pistorum et quorundam aliorum, et naviculariorum, qui et in provinciis sunt. 1. Quibus autem permissum est corpus habere collegii societatis sive cuiusque alterius eorum nomine, proprium est ad exemplum rei publicae habere res communes, arcam communem et actorem sive syndicum, per quem tamquam in re publica, quod communiter agi fierique oporteat, agatur fiat.* Per un ampio commento del passo, *infra* § 5.II.1.

(10) Cfr. per la locuzione «situazioni unificate» cfr. R. ORESTANO, *Il problema delle persone giuridiche nel diritto romano*, Torino 1968, pp. 126-127.

(11) In questo senso P. CERAMI-A. PETRUCCI, *Diritto commerciale romano. Profilo storico*, Torino 2010, p. 83.

(12) D. 3.4.7.1 (Ulp., 10 *ad ed.*): *Si quid universitati debetur, singulis non debetur: nec quod debet universitas singuli debent*; per il commento, *infra* § 5.II.2.B.

Ancora la contrapposizione tra *persona singularis* e persona collettiva è colta, da autorevole dottrina⁽¹³⁾, nel passo di Ulpiano riportato in D. 4.2.9.1⁽¹⁴⁾, che fa perno, per indicare l'ente collettivo, sui termini *populus*, *curia*, *collegium* e *corpus*, ritenendo «forse» raggiunta da parte di Ulpiano la concezione della associazione come persona collettiva⁽¹⁵⁾.

Nella riflessione medievale, poi, in particolare in quella sulla c.d. «*persona ficta*» di Innocenzo IV e in quella sulla capacità a delinquere degli enti collettivi di Bartolo da Saxoferrato, queste suggestioni del diritto romano sembrano pienamente presenti, sicché, nell'affrontare la problematica della capacità a delinquere degli enti collettivi, non di *societas* si parla, come nel celebre brocardo «*societas delinquere non potest*», ma, piuttosto, di *collegium*, *corpus* e *universitas*.

Così Innocenzo nel canone 57, X, 2, 20, relativamente alla c.d. *persona ficta*, al fine di sostenerne l'unicità processuale afferma: «*Cum collegium in causa universitatis fingatur una persona*»⁽¹⁶⁾, cioè quando una causa riguarda una collettività questa va considerata processualmente come unica persona, facendo riferimento al *collegium* e non alla *societas*.

Ancora Innocenzo, affrontando lo spinoso problema della capacità a delinquere dell'ente collettivo, nel canone 53, X, 5, 39, *De sententia excommunicationis*⁽¹⁷⁾, si riferisce all'*universitas* per indicare un ente collettivo unitario

(13) B. ALBANESE, voce «*Persona*», cit., p. 180 nt. 82; cfr. sul punto anche E. STOLFI, *La nozione di «persona» nell'esperienza giuridica romana*, in *Filosofia politica*, XXI.3, 2007, 379-391; pp. 387 nt. 55.

(14) D. 4.2.9.1 (Ulp., II ad ed.): *Animadvertendum autem, quod praetor hoc edicto generaliter et in rem loquitur nec adicit a quo gestum: et ideo sive singularis sit persona, quae metum intulit, vel populus vel curia vel collegium vel corpus, huic edicto locus erit*. Per il commento, *infra* § 5.II.3.C.

(15) A nostro modesto parere, il dubbio espresso dall'autorevole studioso può essere positivamente risolto proprio dal confronto con il precedente passo del Digesto 3.4.7.1 (Ulp., 10 ad ed.: *Si quid universitati debetur, singulis non debetur: nec quod debet universitas singuli debent*), appena richiamato, dove Ulpiano esplicita più chiaramente, sia pure sul piano dei rapporti obbligatori, l'autonomia di debiti o crediti dell'*universitas* (persona collettiva) rispetto ai singoli associati.

(16) INN., c. 57 X, 2, 20: *Cum collegium in causa universitatis fingatur una persona, dignum est, quod per unum iurent, licet per se iurare possint, si velint [...] et etiam propter facilitatem ponendi et respondendi, alias autem quilibet per se in animam suam iurare debet* (INN., *Apparatus in quinque libros decretalium*, prima ed. stampa Strassburg 1477). Per il commento, *infra* § 6.1.

(17) INN., c. 53 X, 5, 39 *De sent. Exc.*: «*Universitas autem non potest excommunicari: quia impossibile est quod universitas delinquat: quia universitas, sicut et capitulum, populus, gens, et huiusmodi, nomina sunt iuris, et non personarum*». Per il commento, *infra* § 6.1.